



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

DEL
NATURALISMO POLITICO

OVVERO

DELLA SEPARAZIONE
TRA LA CHIESA E LO STATO


RAGIONAMENTO

DI

GIUSEPPE PATRONI

Alla Pontificia Accademia Tiberina

il 19 Maggio 1873.



NAPOLI

GRANDE STABILIMENTO TIPOGRAFICO

Cortile S. Sebastiano, 51.

1874

REGIONALE
VENETO
Biblioteca

S.
38



DEL
NATURALISMO POLITICO

OVVERO

DELLA SEPARAZIONE
TRA LA CHIESA E LO STATO


RAGIONAMENTO

DI

GIUSEPPE PATRONI

Alla Pontificia Accademia Tiberina

Il 19 Maggio 1873.



NAPOLI
GRANDE STABILIMENTO TIPOGRAFICO
Cortile S. Sebastiano, 51.
1874



801
u. 281

DEL
NATURALEZZA POLITICA
DELLA SEPARAZIONE
TRA LA CHIESA E LO STATO



Mr. 7769



DEL NATURALISMO POLITICO

OVVERO

DELLA SEPARAZIONE TRA LA CHIESA E LO STATO



Ispezionando, illustri Accademici, la teorica dei regalisti, quale da essi ci si presenta, tosto si ravvisa che, quantunque unico e identico ne sia il fondamento, pure riveste una triplice forma, che genera tre differenti sistemi; di cui il primo è sostenuto dai regalisti assoluti, l'altro dai regalisti moderati, il terzo dai cattolici, così detti, *liberali*. I loro conati però, di comune accordo, son volti a promuovere, più o meno direttamente, l'emancipazione dello Stato dalla Chiesa.

Una diligente ricerca sulla storia e sull'indole tutta propria del regalismo assoluto non ci fa penare gran fatto a concludere, che esso non solo attribuisce allo Stato una completa autonomia, ma altresì una supremazia assoluta e universale sopra tutte le altre società. In virtù di questo sistema lo Stato riveste una potenza massima universale; è un potere che non ha uguale a sè, e a cui tutto va soggetto e subordinato. Talchè, o signori, secondando i pronunciati di tale dottrina, la Chiesa di Gesù Cristo non solo smette ogni sua preminenza e maestà; ma diviene essenzialmente dipendente dallo Stato, di fronte al quale non le resta che una posizione di vera schiavitù e sudditanza. Quindi ella non è una società perfetta e indipendente; ma tutt' al più rimane un semplice Collegio, una minore associazione ci-

vile, sottostante allo Stato, il quale per mero suo beneplacito le concede morale esistenza. La Chiesa più non vanta alcun diritto innato ed essenziale alla sua natura, una costituzione tutta propria e indipendente da umano potere; ma tutti i suoi diritti, se pure *diritti* sia lecito appellarli, derivano dallo Stato in virtù delle sue leggi, essendo lo Stato il diritto per eccellenza, la fonte d'ogni altro diritto, la norma ultima dell'umano operare. I capi precipui dell'esposta dottrina a me sembra che, in germe almeno, siano contenuti nelle due seguenti proposizioni, decima nona e trigesima nona, pros critte nel *Sillabo* del Regnante Pontefice Pio IX, dato l'otto dicembre 1864: *Ecclesia non est vera perfectaue societas plane libera, nec pollet suis propriis et constantibus iuribus sibi a divino suo fundatore collatis, sed civilis potestatis est definire quae sint Ecclesiae iura ac limites, intra quos eadem iura exercere queat*; e l'altra: *Reipublicae status, utpote omnium iurium origo et fons, iure quodam pollet nullis circumscripto limitibus*.

Da tali pretenzioni, invero eccedenti, sono alieni i regalisti moderati, come quelli che, a conseguire un determinato scopo, si premuniscono d'una studiata circospezione nel far palese i mezzi, dei quali fanno uso. Questi non chiedono l'assoluta supremazia, ma l'autonomia e la piena indipendenza dello Stato. Lo Stato è *laico* secondo l'espressione di Guizot, *libero* siccome diceva Cavour; il quale poi, svolgendo questo suo detto conciso, proclamava la tanto ostentata e fatale formola: *Libera Chiesa in libero Stato*. L'una e l'altra sentenza, con una ipocrisia di linguaggio, contengono, come vedremo più qua, la confessione che lo Stato, il civile potere, non tiene più culto, nè più vuole saperne di religione e di Chiesa; e ciò è altresì un'ipocrisia, la quale serve in sostanza a mantellare un'espressione più spaventosa e più orribile: *la negazione di Dio*. Per costoro la Chiesa e lo Stato formano due società libere del tutto e separate tra loro, ciascuna nell'orbita della propria competenza. La società temporale non tiene ragion di mezzo alla società spirituale, ossia il fine di quella non è ordinato al fine, in sè più eminente, di questa; sibbene lo Stato deve operare da sè, padrone unico e assoluto dei proprii atti,

senza verun riguardo agl'interessi della religione, fosse anche in detrimento dei suoi sudditi, che pure son veri membri della società religiosa. Lo Stato deve emanar le leggi e richiederne l'adempimento dai sudditi, senza por mente se in questi vi osta l'osservanza delle leggi sancite dalla società religiosa. Questo sistema restò colpito dalla proposizione quinquagesima quinta di detto *Sillabo*: *Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est.*

La terza forma di regalismo si propugna, come notai, dai cattolici liberali. Costoro, mentre con cuore schietto si protestano d'essere cattolici sino al fondo, non rifuggono dal propendere alcun poco verso le recenti teorie liberalistiche. A ciò vengono spinti, come essi asseriscono, dal nuovo ed opposto indirizzo della moderna società. Essi non discutono l'ordine speculativo, ma il pratico, e reputano più utile e più vantaggioso per la Chiesa tenersi in disparte dallo Stato, ossia attuare una separazione *di fatto* tra la Chiesa e lo Stato. Non osano da sè proclamare la nuova dottrina, ma piuttosto consigliano la Chiesa a rinunziare ogni ingerenza nello Stato, a restringersi nel solo ordine morale e a non pretendere alcun appoggio materiale dal potere civile. Che accetti, essi soggiungono, tutte le libertà e le franchigie che le offre la nuova civiltà, e non rifiuti il connubio col moderno liberalismo. Di quest'ultima forma si rinviene un riscontro nella proposizione riprovata ottantesima: *Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere.*

Però, sebbene le tre forme surriferite siano sommamente riprovevoli ed assurde, pure non istarò qui a porle tutte in disamina. Essendo la prima manifestamente falsa ed erronea, pochi son coloro, i quali di tutto studio la propugnano nella sua integrità. La terza poi, peccando per incoerenza, neppur vanta gran numero di fautori. Il mio compito adunque va ristretto in una cerchia non molto ampia, versandosi unicamente sul naturalismo politico, che è appunto il sistema dei regalisti moderati; sistema la cui essenza consiste nel propugnare a testa alta la separazione tra la Chiesa e lo Stato. Mi studierò di dichiarare, che la tanto ostentata separazione tra i due poteri

lede i più vitali diritti della Chiesa cattolica, annulla la libertà individuale, è di nocumento non lieve allo Stato medesimo che con tanto ardore la proclama.

I.

I regalisti moderati non contrastano che la Chiesa, di natura sua e secondo l'istituzione del suo divin fondatore, sia una società perfetta e indipendente; anzi essi ciò asseriscono, onde concludere dappoi, che ella debba tenersi in disparte senza esercitare veruna ingerenza nello Stato, essendo pur lo Stato una società perfetta e indipendente. Se costoro si diniegano, come infatti lo è, di contrastarci tal verità, prenderò da questa le mosse, onde provare la prima parte del mio assunto, che cioè la pretesa separazione tra la Chiesa e lo Stato lede i più essenziali diritti della Chiesa stessa.

Egli è fuor di dubbio, che la Chiesa, al cui governo presiede il Vicario di Cristo, sia società perfetta, visibile, necessaria, soprannaturale, costituita in forma di vero regno, che ha per confini i confini stessi della terra (1). È regno duraturo in eterno; (2) regno che doveva abbattere i quattro imperi della forza, che successivamente dominarono il mondo, e sostituirsi in loro vece nella rinnovazione e ricostituzione morale del mondo (3). Così la Chiesa fu preconizzata dai profeti; così fu istituita da Cristo; così si è stabilita, e svolta, e perpetuata sulla terra. Di questo regno uno è il Re, (4) e questo Re è Cristo; anzi è Signore dei re (5). Ma, poichè Cristo, tornato al cielo, non potea più visibilmente reggere la sua Chiesa; ci fu da lui la-

(1) « Fecisti nos Deo nostro regnum » (Apocal. V, 10). « Circuibat Iesus omnes civitates et castella. . . praedicans Evangelium regni » (Matth. IX, 35). Cf. Apocal. I, 6.

(2) « Et regni eius non erit finis » (Lucae; I, 33). « Regnum, quod in aeternum non dissipabitur... et ipsum stabit in aeternum » (Daniel. II, 44).

(3) « Comminuet autem, et consumet universa regna haec » (Daniel. *Ibidem*).

(4) « Rex unus erit omnibus imperans » (Ezechiel. XXXVII, 22).

(5) « Dominus regum » (Daniel. *Ibidem* 47).

sciato Pietro e i successori di Pietro, i quali governino questo regno in nome suo (1).

V' è di più. Non solamente Cristo ha istituito la sua Chiesa a modo di regno e di perfetta monarchia, costituendone supremo reggitore il Romano Pontefice; ma ha voluto altresì, che tutti gli uomini indistintamente fossero membri e sudditi di questo regno, di cotesta universale società, istituita indipendentemente dal secolo, per sola sua autorità divina, fuori della quale a niuno è dato sperar salute. Invia per tutto l'universo gli Apostoli, e impone loro di arrolare sotto il suo vessillo, mediante il battesimo, le genti tutte; ad essi dà potere di bandire per ogni dove il Vangelo, in virtù solo d'un assoluto e universale dominio, conferitogli dal Padre. *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes... docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis* (2). In queste parole ciò che importa più di notare si è l'obbedienza, imposta ai credenti, in ordine a tutte le cose, che Cristo avea prescritto agli Apostoli, tra le quali era certamente l'esercizio commesso loro di legare e di sciogliere le coscienze, e l'ufficio dato a Pietro di supremo Pastore dei fedeli (3). Ogni uomo, cui sufficientemente vien data notizia di questa predicazione apostolica, ha stretto dovere di aderirvi sotto pena di eterna dannazione (4).

Il figliuolo di Dio adunque ricevette dal suo Padre celeste l'onnipotenza nel cielo e sulla terra: tutto gli fu dato, senza eccezione veruna. Egli trasmise questi pieni poteri a colui che, dopo il suo ritorno al cielo, dovea continuare a reggere e governare la Chiesa in sue veci. Pietro e i successori di lui, per divino volere, han diritto di regnare su tutto: sulle società come sull'individui, sui re, sui go-

(1) « Tibi dabo claves regni coelorum » (Matth. XVI, 19 « Pasce agnos meos, pasce oves meas » (Joan. XXI; 15, 16, 17). « Confirma fratres tuos » (Lucae; XXII, 32).

(2) Matth. XXVIII; 18, 20. Cf. Marc. XVI, 15; Luc. XXI, 47; Joan. XX, 21; Act. I, 8; IX, 15.

(3) Matth. XVI, 18 seq.; Joan. I, 42; XX, 23; Isai. XXII, 22.

(4) Marc. XVI; 15, 16.

verni e sui popoli (1), sulle leggi e sulle istituzioni sociali, sulla politica, sulla direzione del moto e della vita della società, sulla letteratura, sulle scienze e sulle arti, sulla educazione ed allevamento della gioventù, sull'insegnamento in tutti gli stadii (2), sulle famiglie, sulla intera umanità. Questo diritto è divino, inalienabile; e il Sovrano Pontefice lo esercita ampiamente sul mondo a nome e nelle veci di Dio. Questa sovranità universale intende unicamente a far regnare quaggiù la verità, il diritto, la giustizia, il benessere, l'ordine e la pace; ha per iscopo la felicità di tutti e di ciascuno, prima quaggiù, poi nella eternità. Ella non che assorbire ed annientare i diritti inferiori, all'incontro li protegge, li difende, li sostiene, li preserva da qualsiasi alterazione. Verso le società e i governi essa è una direzione spirituale, nel più largo senso della parola, data da parte di Dio sopra i governanti e i sudditi, sopra i principi e i popoli, per impedirli dal violare la legge divina, e affinché compiano in tutte le cose i voleri di Gesù Cristo, supremo Signore del mondo.

Cristo impone agli Apostoli di recarsi pel mondo universo e bandire la fede ad ogni creatura; dice loro, chi crederà e riceverà il battesimo, vale a dire chi entrerà nella Chiesa, di cui il battesimo è l'ingresso, sarà salvo; chi ricuserà di assoggettarsi, sarà condannato. Si noti: l'intero universo è assoggettato al magistero degli Apostoli, tutto il mondo cioè è assegnato per territorio della Chiesa (3), senza

(1) « Cui data est potestas super omnes christianos Principes, et omnes eorum populos, et universam Ecclesiam. » (Conc. Niceno I, can. 39).

(2) Matth. XXVIII, 19.

(3) S. Bernardo, scrivendo ad Eugenio Papa, diceva: Dee uscire fuori del mondo chi per avventura voglia trovare alcun luogo, non sottoposto alla tua cura: *Orbe exeundum est ei, qui forte volet explorare quae non ad tuam pertinent curam.* (De Considerat. lib. III. Cap. 4). Questa cura si estende eziandio ai popoli tuttavia infedeli; i quali, benchè non siano sudditi della Chiesa in atto, lo sono nondimeno in potenza. *Illi qui sunt infideles*, scrive il Dottore Angelico, *etsi actu non sint de Ecclesia, sunt tamen de Ecclesia in potentia.* (Summa th. 3. p. q. VIII. a. 3 ad 1.^m). Però, rispetto ai fedeli, i quali pel battesimo son divenuti attualmente membri di questa spiritual società, il potere della Chiesa è svolto in atto e in tutto il vigore del suo pieno esercizio. Onde giustamente la sacra Congregazione del S. Ufficio l'anno 1644, con decreto approvato da Innocenzo X,

distinzione di lingue, di nazionalità, di costumi: *euntes in mundum universum*. Si dà loro dominio sopra tutte le genti e tutte le nazioni, e a nessun individuo è dato sottrarsi dalla suprema loro giurisdizione: *proedicate... omni creaturae* (1). Si afferma inoltre la necessità di entrare nella Chiesa; ma sol di entrare? ciò sarebbe assurdo, o signori; quasi ch'è bastasse entrar nella Chiesa, e poi fosse lecito esimersi dalla di lei giurisdizione. Dunque la Chiesa è da Cristo stesso istituita come società universale, suprema, indipendente e divina. Il fine soprannaturale cui è guida, il principio divino da cui immediatamente procede, la condizione della sua potestà che è derivazione diretta del potere stesso di Dio, tutto ci rivela e spiegatamente ci dimostra la di lei supremazia su tutte le altre società di quaggiù. Tutti adunque entrano nella Chiesa di Dio, individui e nazioni, governanti e governati, re e sudditi; tutti restano sottomessi alla sua dottrina, alla sua giurisdizione, al suo supremo dominio, da Dio stesso conferitole su tutte le parti della terra (2).

L'esposta dimostrazione poggia sulla natura e sull'intima costitu-

condannò come scismatica ed eretica la proposizione, la quale affermava che i Sommi Pontefici allorchè mandano le loro *Costituzioni* nei luoghi soggetti al dominio di altri principi secolari, promulgano leggi in territorio non loro. Questa proposizione fu di nuovo riprovata e condannata da Clemente XI nella *Costituzione Acepimus* 11 genn. 1715.

(1) « *Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae. Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur.* » (Marc. XVI, 15, 16). Cf. Matth. XVI, 15 sq.; Act. V, 29.

(2) Che la Chiesa, per divina istituzione, goda d'una suprema autorità nell'universo, e che abbia soggetto per diritto il potere civile, è sentenza universalmente propugnata dai teologi e giuristi. Ved. S. Tomm. in 2 dist. 44; S. Bonav. tom. II *Opusc.* in 38; *De Eccles. Hierarch* par. II. § 1; Driedo, *De Libert. Crist.* I. II. c. 2; Torrecremata, *In summa*, I. II. c. 113 segg.; Alberto Pigio, *De Eccles. Hierarch.* I. V. c. 14 seg.; Caietano, *Apolog. pro Rom. Pont.* c. XIII ad 8^{mo}; Suarez, *De Legibus*, I. IV. c. IX; Soto in 4. dist. 25. q. 2. a. 5; Bellarmino *De Summo Pontif.* I. II; *De Controv.* I. I: *De Rom. Pontif.* I. V. c. VI; Enrico, *Quodlib.* VI. q. 23; Vittoria, *De Potestate Ecclesiae*, relect. de Indis, part. I n. 29; S. Tom. *De Regim. Princip.* I. I. c. XIV; Ugo da S. Vittore, *De Sacram.* I. II. P. 2. c. 4; Alessandro d'Ales, *Summa*, p. III. q. 40 e p. IV. q. 10; Durando, *De Orig. Iurisdict.* q. 111; Gabriel B el, *Expl. can. Missae*, lect. 23; Giacomo Almair, *De Sup. Pot. Eccl.* c. VI.

zione della Chiesa, e sull'obbligo eziandio che incombe ai singoli uomini di riconoscere ed accettare il fatto soprannaturale della redenzione e rivelazione divina.

Per altre vie si può ancora pervenire alla dimostrazione della medesima verità. Tornerà non inutile esaminare brevemente la Bolla dommatica del Pontefice Bonifazio VIII: *Unam Sanctam Ecclesiam*. Egli esordisce dall'affermare, qual domma di fede, l'unità della grande istituzione, la Chiesa, e le due essenziali sue doti di *cattolica* ed *apostolica*: *Unam sanctam Ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam, urgente fide, credere cogimur et tenere*. Indi asserisce che, unico essendo il corpo della Chiesa, uno dev'essere necessariamente il capo, Cristo cioè fondatore e reggitore invisibile, e il suo Vicario Pietro, e in Pietro tutti i suoi successori, il Pastore visibile, che da Cristo stesso si ebbe il supremo ufficio di pascere e reggere l'universo ceto dei credenti: *Igitur Ecclesiae unius et unice unum corpus, unum caput, non duo capita quasi monstrum, Christus (videlicet) et Christi Vicarius Petrus, Petrique successor, dicente Domino ipso Petro: Pasce oves meas*. Se uno è il capo che domina l'intero corpo, a lui fa d'uopo che sottostia quanto nel corpo si rinviene, o che di lui ne è parte. Il perchè insegna, che la spada temporale debba essere subordinata alla spada spirituale; ossia, usando espressioni più proprie, che l'autorità temporale sottostia alla potestà spirituale. È ciò richiesto dall'essenza stessa delle cose e dalle loro intrinseche relazioni; poichè, secondo l'ordinamento divino, le cose infime van soggette alle superiori e queste alle sublimi. E in quella guisa che gl'interessi spirituali sovrastano per eccellenza i temporali, così l'autorità spirituale per importanza e nobiltà eccede qualsivoglia potestà terrena. *Oportet gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati... Nam secundum B. Dionysium lex divinitatis est, infima per media in suprema reduci. Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet praecellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt.*

È persuasiva altresì e convincentissima la ragione, che il Pontefice

adduce in prova del suo asserto. Derivando da Dio, come insegna l'Apostolo, tanto l'autorità spirituale, quanto la temporale, è assurdo supporre che niun nesso e niuna subordinazione abbiano tra loro, e, quel ch'è più, che l'autorità temporale agisca ed operi indipendentemente e senza verun riguardo all'autorità spirituale. Se il potere civile non è soggetto e subordinato al potere religioso, non ne può seguire che perturbamento e confusione; giacchè è parimente assurdo, che individui aggregati tra loro e formanti un sol corpo morale, non siano sotto la dipendenza d'un unico e supremo capo, che dia loro indirizzo e che moderi ogni andamento secondario. *Nam cum dicat Apostolus, non est potestas nisi a Deo, quae autem sunt a Deo ordinatae sunt; non ordinatae essent, nisi gladius esset sub gladio, et, tamquam inferior, reduceretur per alium in suprema.*

Pare che l'Allighieri prelude in questi concetti Bonifazio VIII, allorchè affermò, nell'ordine del creato, la vicendevole subordinazione delle cose tra loro:

Le cose tutte quante

Hann' ordine tra loro; e questo è forma
Che l'universo a Dio fa simigliante (1).

Tutte le cose create hanno un ordine le une verso le altre, e tutte insieme un ordine ad uno, che è Dio: e quest'ordine, per cui tutti gli enti cospirano e tendono ad uno, è la forma che fa l'universo simile a Dio, che è uno per essenza.

Adunque, nella Bolla di Bonifazio VIII altamente e dommaticamente si proclama la soggezione e la dipendenza dell'autorità regia all'autorità sacerdotale. E le parole ultime della Costituzione, che contengono una espressa definizione dommatica, (*Porro subesse Romano Pontifici, omni humanae creaturae, declaramus, dicimus, definimus, pronunciamus omnino esse de necessitate salutis*) sotto l'espressione *omni creaturae*, colpiscono eziandio i re e gli stati, i quali debbono andar soggetti nel modo già indicato, cioè che la spada temporale, simbolo dell'autorità civile, stia soggetta alla spada spiritua-

(1) Parad. I.

le, simbolo dell'autorità religiosa ; anzi dippiù, che la spada temporale non si adoperi se non *pro Ecclesia, ad nutum Sacerdotis* (1).

Quest'autorità è perentoria; e da niuno, che voglia rimaner cattolico, può ricusarsi.

Basti il rammentare, che la Bolla è dommatica, e che il Pontefice, parlando a tutta la Chiesa nella qualifica di Dottore universale ed interprete della divina legge, insegna una dottrina d'alto rilievo, dottrina che si versa sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato. Cotesta Costituzione fu rinnovata ed approvata, una all'ecumenico Concilio V Lateranese, (2) dall'altro Pontefice Leone X. *Cum de necessitate salutis*, son parole del Pontefice, *existat, omnes Christi fideles romano Pontifici subesse, prout divinae Scripturae et sanctorum Patrum testimonio edocemur, ac constitutione fel. mem. Bonifacii Papae VIII, similiter praedecessoris nostri, quae incipit unam sanctam, declaratur; pro eorundem animarum salute, ac Romani Pontificis, et huius sanctae Sedis suprema auctoritate, et Ecclesiae sponsae suae unitate et potestate, Constitutionem ipsam, sacro praesenti Concilio approbante, innovamus et approbamus* (3). Lo Stato adunque, sia che s'interpreti per l'intera società civile, sia per una parte di lei, quella cioè in cui risiede l'autorità ordinatrice, non può esimersi dalla subordinazione alla Chiesa, o, ch'è lo stesso, non può da lei tenersi in disparte e dichiararsi autonoma.

Illogicamente però taluno oserebbe negare cotesta subordinazione dello Stato alla Chiesa, sol perchè il potere civile derivi immediatamente da Dio. Perocchè, concessa eziandio l'immediata e diretta derivazione d'ogni potere da Dio, non può forse un ente da lui procedere direttamente con legge di subordinazione ad altro? Forsechè i bruti non riconoscono da Dio direttamente la loro origine, e nullameno essenzialmente van soggetti all' uomo? forsechè l'autorità apostolica non deriva immediatamente da Dio, e pure va sottomessa alla suprema giurisdizione di Pietro? forse il corpo e lo spirito di Adamo

(1) Ved. *Corpus Juris Canonici*, t. 2. Extr. commun. lib. I. tit. VIII.

(2) Sessione XI.

(3) Ved. *Corpus Juris canonici*, t. 2. sept. decret. l. III. tit. VII. *De Conciliis*.

non vantano diretta origine da Dio, e ciò non ostante il corpo è subordinato all'anima? forse la chimica non ha potere di modificare e trasformare gli elementi della materia, perchè da Dio, che li trasse dal nulla, ne ripetano l'origine? La difficoltà adunque manca di solido fondamento.

Nè mi si obietta il sofisma, tante fiato e si irrefragabilmente confutato nel diritto pubblico ecclesiastico (1), che *la Chiesa è nello Stato e non lo Stato nella Chiesa*, e perciò questa nessuna influenza e primato può esplicare sul potere civile. Non potendo sì prolissamente, come bramerei, addentrarmi in tale questione, tanto più che essa di qui a poco verrà svolta da un nostro illustre collega, mi limiterò di asserire, quali lemmi, taluni punti certissimi e fuor d'ogni controversia tra i cattolici. La Chiesa *universale* non è di certo *materialmente*, o, molto meno, *formalmente* nello Stato; nè può transigersi, che siano nello Stato le Chiese particolari; attesochè la Chiesa alla massima universalità accoppia la massima unità, ed è la stessa in ciascuna delle regioni ove regna. È noto il testo dell'Apostolo delle genti: *Omnes nos in unum corpus baptizati sumus*, oppure: *Multi unum corpus. . . in Christo*. La Chiesa, attesa la sua cattolicità, ha ragione di tutto per rispetto ai singoli Stati. Ora non il tutto è nelle parti, ma le parti sono nel tutto. Cristo istituì la sua Chiesa come società universale destinata a raccogliere e a stendere il suo dominio sopra tutto il genere umano. D'altra parte ogni Stato, per ampio che sia, è sempre circoscritto da limiti, sia di territorio, sia di persone, sia di dominio.

Ciò vien reso semprepiù manifesto, se si consideri il fine della società religiosa e il fine della società civile. Il primo è supremo e universale; supremi e universali sono i mezzi, per cui vi si tende, quali sono l'ammaestramento dell'intelletto in ordine alla conoscenza del vero, la direzione della volontà in ordine all'amore del bene. La Chiesa collega tutti gli uomini in ciò che compete all'uomo, in quan-

(1) Cf. Liberatore; *La Chiesa e lo Stato*, cap. I. art. III. pag. 37 segg. Napoli 1871; Tarquini; *Iuris Ecclesiastici publici institutiones*, lib. I. cap. I. sect. II. a. 2. § 1. n. 55 sgg. p. 58 sgg. Roma 1862.

to uomo, qual è il culto del vero Dio e il conseguimento dell'eterna felicità. Al contrario, il fine dello Stato è secondario e particolare; i mezzi coi quali egli promuove i suoi sudditi, sono puramente naturali. Ora una società si dice essere in un'altra, quando il suo fine è inferiore e subordinato al fine di quella; (1) e però in esso è racchiuso, come il particolare nell'universale, e come i mezzi nel fine (2).

Dippiù, va negato recisamente, che la Chiesa sia *dallo Stato*, o che sia *parte* della società civile; si perchè ella è società di ordine più eminente, cioè soprannaturale; si perchè è società perfetta in sè, avente piena e completa potestà di giurisdizione nel supremo Pastore che la regge, non soggetta a verun potere terreno. Sono celebri le parole, che il Nazianzeno volgeva a Teodosio imperatore: *Te quoque, Imperator, imperio meo et throno lex christiana subiicit. Imperium enim et nos quoque Episcopi gerimus: addo etiam praestantius et perfectius* (3). Per contrario, lo Stato non solo è *nella Chiesa*, ma eziandio *dalla Chiesa*. Ciò ci è reso manifesto e dalla suprema potestà, direttamente da Dio stesso conferita nella persona di Pietro e mediante Pietro nei di lui Successori, e da tutto il complesso della storia fin dai primordii della creazione dell'uomo.

Facendo ritorno alla teorica di separazione tra il potere religioso e il potere civile, si rifletta, che la Chiesa, non lo Stato, fu costituita da Cristo giudice della moralità. Ma lo Stato, segregandosi dalla Chiesa e costituendosi da lei indipendente, ne usurpa il diritto d'esser giudice nelle cose, che s'attengono alla religione e alla morale. Quali saran poi gli effetti, i quali da sì violenta e innaturale posizione, che prenderà lo Stato, risulteranno?

È facile il prevederli. Lo Stato non potrà diniegarci di prodigare tutte quelle libertà, che sommamente ripugnano all'idea non falsata di società umana e di buon reggime. Quindi la libertà di coscienza

(1) Potestates subordinantur sicut fines. » (Suarez, *Defensio fidei cathol.* l. III. c. 12.

(2) Ved. Liberatore, Op. cit. l. cit.; ed eziandio le sue *Istituz. di Etica e Diritto Natur.* Trad. da G. L. *Diritto sociale*, c. VI. a. 3. obb. 1.

(3) S. Greg. Naz. *Orat XVII ad Theodos.*

e la facoltà di seguire qualsivoglia dottrina, la quale non osti evidentemente ai lumi di naturale ragione. Come lo Stato potrebbe restringere, come fissarne i limiti? Come l'uomo, nella semplice qualifica di ente ragionevole, potrebbe imporsi all'intelligenza e alla volontà di esseri a lui simili? con quale diritto? Tale diritto è unicamente ed esclusivamente in potere di Dio e di coloro, cui egli stesso ha conferito il supremo magistero di reggere e governare i popoli. Conseguita poi, per legittima deduzione, la libertà di culto. Lo Stato che si tiene in disparte dalla Chiesa, in opposizione a sè stesso, potrebbe ratificarne uno e proscriverne un altro. Di quale diritto si darà vanto, onde vietare la libera professione di un culto, che evidentemente non ripugni ai primi ed essenziali attributi divini? Proclamata l'assurda separazione dello Stato dalla Chiesa, non v'è chi non resti libero di sentire come più gli aggrada, purchè non varchi i limiti, che si oppongono ai primi veri razionali.

Sì, o signori, lo Stato che si separa dalla Chiesa, che si sottrae dalla salutare e vivificante sua influenza, che rinnegando sè stesso, pone un limite di divisione tra sè e la grande Istituzione di Cristo, questo Stato lede e sacrilegamente disconosce i primarii e i più vitali diritti della Chiesa, a lei conferiti dallo stesso Dio. Valga un esempio. La Chiesa encomia e dà esistenza alla vita monastica, e fulmina cogli anatemi chi ne decreta lo sperpero; non conosce matrimonio che nell'unione indissolubile, la quale per lei si consacra e senza cui vien meno la famiglia e con essa il fondamento del consorzio umano; dall'alto della cattedra di verità ella impreca all'ateismo legale intronizzato dai pubblici poteri; protesta contro la remozione del clero dal pubblico insegnamento, che sottratto a quell'egida salutare si converte in cattedra di errore e di corruzione; rivendica al Vicario di Gesù Cristo la suprema definizione del bene e del male, e il diritto di giudicare e dirigere le coscienze. Ma lo Stato, che ha ricusato il felice connubio colla Chiesa e che opera senza verun riguardo alla religione, che fa? disperde i ministri di Dio e le sacre vergini, le discaccia dai sacri recinti ed espone i loro beni all'incanto; proclama il matrimonio civile; erge cattedre di razionalismo e di ateismo; decreta

l'istruzione laica obbligatoria, rimuovendone con enorme ingiustizia il clero, che reputa incompetente; e, in virtù della sua pretesa autonomia, si diniega di riconoscere negli atti della società religiosa l'innappellabile magistero dottrinale dei successori di Pietro.

Laonde, veggiamo in tutti i secoli la Chiesa cattolica ergersi come « la colonna e il fondamento della verità » (1), e riprovare e condannare gli esiziali pronunciati del naturalismo. Per ogni uomo è evidente, e nessuno può esservi deluso, che con essi si tratta di strappare l'umanità intiera ad ogni autorità soprannaturale, alla credenza in Gesù Cristo, figlio unico di Dio, alla fede nella sua dottrina e nella sua grazia. Si tratta di spezzare tutti i legami che avvengono l'umanità al mondo invisibile, ov'è il suo celeste destino, per immolarla ad un naturalismo mostruoso, per non mostrarle nella sua via morale altra guida fuorchè i lumi della sua debole ragione, altro appoggio che le forze della natura, altro scopo assegnato alla sua attività che i godimenti terreni. Si tratta di sostituire la natura alla grazia, lo Stato alla Chiesa, la ragione umana alla rivelazione, l'uomo allo stesso Dio. Il naturalismo è la negazione teorica e pratica di tutto l'ordine soprannaturale, dei diritti divini cioè e del regno di Gesù Cristo sul mondo. Esso è ciò che nel linguaggio volgare, con raffinata ipocrisia, chiamasi *la religione degli onesti*, per contrapposto alla religione del vero Dio. Ed è, o signori, la religione di chi non ne ha punto nè poco (2).

(1) I Timoth. III, 15: « Ecclesia Dei vivi, quae est columna et firmamentum veritatis ».

(2) « Tum nata est et late nimis per orbem vagata illa rationalismi seu naturalismi doctrina, quae religioni christianae utpote supernaturali instituto per omnia a diversans, summo studio molitur, ut Christo, qui solus Dominus et Salvator noster est, a mentibus humanis, a vita et moribus populorum excluso, merae quod vocant rationis vel naturae regnum stabiliatur. Relicta autem proiectaque christiana religione, negato vero Deo et Christo eius, prolapsa tandem est multorum mens in pantheismi, materialismi, atheismi barathrum, ut iam ipsam rationalem naturam, omnemque iusti rectique normam negantes, ima humanae societatis fundamenta diruere conitantur ». (Concilio Vaticano, Const. dogm. *de Fide Cath.* sess. III. pag. 4. Romae 1870).

II.

Il naturalismo politico, dissi eziandio, annienta la libertà individuale, sì nell'ordine religioso, come nel sociale e civile. Non eccedendo i limiti d'un accademico ragionamento, non istarò a numerar qui tutti quei diritti, che invade così mostruoso sistema; ma di volo ne accennerò i precipui.

Per intendere la malizia del naturalismo politico, osserva un eminente filosofo, il Liberatore (1), basterebbe considerare che esso, separando lo Stato dalla Chiesa, viene a privare la società umana del beneficio della redenzione. Cristo, riparato l'uomo, spedì i suoi Apostoli a ristorare i popoli e le nazioni congiungendole nella unità della Chiesa e collocandole sotto le sue soprannaturali influenze. Ogni parte dell'umana società venne in tal guisa assicurata e condotta a più sublime grandezza. Il matrimonio elevato a sacramento, l'amor coniugale ad immagine di quello che passa tra Cristo e la Chiesa, la paternità a ministero sacro di cooperatore con Dio, per la propagazione ed educazione degli eletti alla gloria celeste. Le leggi vennero impedito dal degenerare in ingiusta oppressione mercè il fondamento dei principii evangelici, e la loro esecuzione fu resa più comportevole mercè il precetto e la sanzione divina. I governanti apparvero non più come uomini sovrastanti ad uomini, ma come vicegerenti di Dio per ciò che spetta la vita terrena e transitoria, e l'obbedienza dei sudditi non fu più una umiliante sottomissione al suo simile, ma una decorosa riverenza prestata a Dio stesso nei suoi rappresentanti terreni. Ora, sciolto il legame che unisce lo Stato alla Chiesa, e tornata ogni cosa alla pura natura, tutti questi inestimabili vantaggi sono perduti; l'uomo individuo, la famiglia, lo Stato non operano più che colle

(1) *La Chiesa e lo Stato*, cap. II. art. I. p. 131 seg. Napoli 1871.

sole forze che trovano in loro stessi: e a che son valevoli queste forze, l'orribile guasto della società pagana ne fa indubia testimonianza.

L'uomo, secondo un tal sistema, vien costituito fuori l'ordine della divina provvidenza. Dio nella creazione dell' Universo non stabilì due ordini tra loro paralleli, il naturale e il soprannaturale; ma costituì un ordine solo, composto di due: la natura esaltata dalla grazia, ossia la grazia vivificante la natura. Egli non confuse questi due ordini, ma li coordinò. Il genere umano è destinato a formare il corpo mistico di Cristo, eterno Sacerdote e capo degli eletti. Ciò stante, come dall'ordine soprannaturale può sottrarsi il civile consorzio, della grazia spogliarsi la natura? Con ciò l'uomo vien posto fuori del sistema da Dio predestinato, fuori dell'ordine che egli decretò nella creazione del mondo. Ora, in tal modo costituito l'individuo, non sarà egli un ente mostruoso e innaturale, simile ad un astro sottratto al sistema planetario? E, postosi egli in una posizione non naturale ed estranea alla sua destinazione, non sarà un essere infelice, violentemente collocato dal potere civile in una via di perdizione e di sterminio?

Ogni individuo inoltre, entrato nel mondo, col battesimo divenne integralmente e per sè membro della Chiesa cattolica. La Chiesa con potestà ricevuta da Cristo, lo accolse nel suo seno, ne diventò madre adottiva, e contrasse l'obbligo e acquistò il diritto di educarlo per un fine soprannaturale e divino. E si noti, che tale individuo solo indirettamente fa parte dello Stato, mentre appartiene direttamente alla Chiesa; appartiene allo Stato mediante la famiglia in cui è compreso, mentre direttamente, per sè, è membro della Chiesa a cui venne personalmente ascritto. Quindi ogni uomo, purchè rinato col battesimo, è più suddito del Pontefice Supremo, la cui autorità è l'autorità stessa di Cristo, che non lo sia di qualsivoglia altro governante terreno. Questa sudditanza è spirituale; ma appunto per ciò ella abbraccia più l'uomo, che qualsivoglia sudditanza materiale; giacchè la parte precipua e più nobile dell'uomo non è la materia, ma lo spirito.

Ciò posto, che ne segue? Suole avvenire, che l'unità della persona si trova in contrasto, e che l'uomo spesso fiate rinviene opposizione tra i doveri di cattolico e i doveri di cittadino; essendo molto facile, che in uno Stato segregato dalla Chiesa le leggi civili ripugnino alle leggi ecclesiastiche e canoniche, e spesso eziandio alle divine. Se ciò portasi all'ordine dei fatti, quale partito seconderà l'uomo privato? Il potere civile non tollera di certo, che impunemente si conculchino le sue leggi e i suoi decreti; ed esso, che ha in suo potere mezzi materiali di punizione, sarà inesorabile se il suddito non conformi il suo operare alle prescrizioni dello Stato. Ma un Governo, che inibisce ai cittadini di seguire la sentenza del Principe degli Apostoli: *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus* (1), può vantarsi di lasciare intatto il più sacro dei diritti individuali, il diritto di libertà di coscienza? Non è Governo fieramente tirannico quello, che pone i sudditi in sì dure strette, in un bivio così spaventevole?

Lo Stato, segregato da Dio e dalla Chiesa, se vuol serbare coerenza a sè stesso, non può non volere la medesima separazione eziandio nelle mura domestiche. *Neque contenti*, son parole del S. Padre Pio IX nell'Enciclica dell'otto dicembre 1864, *amovere religionem a publica societate, volunt religionem ipsam a privatis etiam arcere familiis*. Ciò è naturalissimo, o signori. Lo Stato che ha ricusato l'influenza della Chiesa, tende di necessità, per quanto il consentino i suoi mezzi, a rimuovere dalla società domestica, da tutti i suoi membri, la medesima influenza. Ed ecco lo Stato invasore dei più sacrosanti diritti paterni. Lo stesso Pontefice ci manifesta il disegno e le astuzie, onde il naturalismo politico cerca invadere quei diritti sull'educazione della prole. Ei ci svela il fine, cui esso mira, che è di rimuovere dall'istituzione giovanile ogni influenza religiosa; il mezzo di cui si serve, ed è l'allontanamento del Clero dall'istituzione medesima; il principio, che s'invoca, cioè che la legge civile sia fonte unica dei diritti domestici, massime di quelli del padre sui proprii fi-

(1) Actorum V, 29.

gli. Fine, mezzo e principio assurdi ed ingiusti in sè, grandemente nocivi al benessere dell'universa società. *Quibus impiis opinionibus machinationibusque in id praecipue intendunt fallacissimi isti homines, ut salutifera catholicae Ecclesiae doctrina ac vis a iuventutis institutione et educatione prorsus eliminetur* (1). Tal è l'iniquo e tiranico scopo del naturalismo politico!

III.

V'è di più. Il naturalismo politico nuoce grandemente allo Stato medesimo, che lo proclama; ed è questo l'ultimo asserto, che proposi, illustri Accademici, alla vostra riflessione.

Il Sovrano Pontefice Pio IX, nella menzionata Enciclica, così compendia in poche linee gli esiziali effetti, che il naturalismo politico genera nell'ordine sociale. *Quoniam ubi a civili societate fuit amota religio ac repudiata divinae revelationis doctrina et auctoritas, vel ipsa germana iustitiae humanique iuris notio tenebris obscuratur et amittitur, atque in verae iustitiae legitimumque iuris locum materialis substituitur vis; inde liquet cur nonnulli, certissimis sanae rationis principiiis penitus neglectis posthabitisque, audeant conclamare: voluntatem populi, publica, quam dicunt, opinione vel alia ratione manifestatam, constituere supremam legem ab omni divino humanoque iure solutam, et in ordine politico facta consummata, eo ipso quod consummata sunt, vim iuris habere.* Rimossa difatti dalla civil comunanza la religione, e ripudiata la dottrina e l'autorità della divina rivelazione, la stessa società civile va in dileguo; poichè il genuino concetto di giustizia e di diritto si offusca e perisce, e in luogo della vera giustizia e del legittimo diritto sottentra la forza materiale. Quindi i voti popolari, le nazionali aspirazioni, l'opinione pubblica, la volontà del popolo son tenuti in conto di veri diritti, senza verun

(1) Enciclica cit. dell'otto dicembre 1864.

riguardo a qualsiasi legge umana o divina; e nell'ordine politico i fatti compiuti, appunto perchè compiuti, han vigore d'immutabile diritto.

Ho notato più innanzi, che un Governo il quale si è costituito indipendente dalla Chiesa, sol contradicendosi, può vietare ai privati sudditi la libertà di culto, la libertà di coscienza e tutte quelle altre libertà, che ci si offrono dal moderno liberalismo. Ogni individuo cioè resta libero di sentire e di operare come più gli talenta; ciascuno ha balia di professare e pubblicamente sostenere ogni dottrina, e seguire e promuovere ogni tendenza, purchè, come notai, non si manifesti evidentemente ripugnante ai primi e più ineluttabili principii di ragione. Ciascuno ha facoltà di sostenere come vero quel che altri dichiara falso, come bene quel che da altri si impugna per immane delitto. Ma tutto ciò è un sistema, che di natura sua tende al disgregamento degli spiriti e del comune pensiero, a smembrare quell'unità di comuni conati, che si mirabilmente promuove la prosperità, anzi la stessa esistenza del civile consorzio. Il fatto pur troppo ci dà ragione. Volgiamo lo sguardo a quegli Stati, retti dalle dottrine liberali, e vedremo quali dispareri, quali funeste dissensioni, quali odii e rancori lacerano il cuore di quelle miseri nazioni! Nei Parlamenti e nelle pubbliche Assemblee non s'intendono l'un l'altro, e queste spesse fiate addivengono focolari di turpi dissensi, di invettive e di atti (è vergogna il palesarlo!) assai deplorabili.

I fautori del moderno liberalismo son tutti solleciti nel porre in opera ogni arte, qualsivoglia industria per alienare sempre più gli animi dei re dalla Chiesa. Essi attestano di ciò fare per affrancare i monarchi da una specie di vassallaggio verso la Chiesa e per restituir loro la perduta autonomia. Ma, credete voi, o signori, che tale davvero sia lo scopo di quelle astute arti, di quei preconcipiti disegni? Tutt'altro. Il fine unico si è di far loro smettere quel prestigio, che lor deriva dall'unione colla Chiesa e coll'augusto suo Capo, onde più facilmente sbalzarli dai loro sogli cadenti. Costoro ben comprendono che, fino a quando un principe è stretto alla potestà ecclesiastica e stassene sotto la sua influenza, deve sempre riguardarsi come unito

a un elemento che gli comunica virtù e splendore; ma, allorchè quest'elemento vivificatore sarà svanito dal fianco, e gli sarà reso impossibile di esplicare ogni sua influenza, allora, non è a dubitare, i regnanti, rimasti quali aridi steli, al primo imperversare della tempesta resteranno uguagliati al suolo.

Ciò fu ben compreso da principi assennati e divoti alla suprema autorità del seggio apostolico. La pia Eleonora, regina d'Inghilterra, non che muoverne doglianza, rendeva solenni grazie al supremo Ordinatore dell'universo, perchè l'autorità civile collocò sotto l'egida della potestà religiosa. Ella, in una sua ossequentissima lettera a Papa Celestino III, così parlava: *Nonne Petro Apostolo, et ideo Vobis omne Regnum, omnisque potestas regenda committitur? Benedictus Deus, qui talem potestatem dedit hominibus. Non Rex, si noti bene, non Imperator, aut Dux a iugo vestrae potestatis eximitur* (1).

Gran che! Solo dal felice connubbio colla Chiesa cattolica la monarchia poggia sopra stabili basi e ci si mostra rivestita d'imponente maestà e splendore. A sentenza dell'Apostolo delle genti, il principe è delegato Dio: *Dei... minister est tibi in bonum* (2). Sublime sentenza di certo, che sola ci rivela il vero e genuino concetto della sovranità terrena! In tale qualifica un principe temporale è degno innanzi ai sudditi d'ogni rispetto, ubbidienza e venerazione. Solo secondo l'insegnamento del Vangelo, il potere civile si rende accettabile e men gravoso ai popoli. Se un regnante è ministro Dio, da Dio fu ordinato a procacciare il bene e la terrena felicità dei sudditi. Ed essendo ministro di Dio, non riceve l'autorità dai sudditi, ma da Dio stesso. Dippiù, se la sua autorità è ministeriale, non è illimitata nè assoluta, ma definita e dipendente. Definita da chi? dalla volontà di colui, del quale egli è delegato. Dipendente da chi? da quegli stesso, di cui egli esercita il Ministero, e il quale solo è Sovrano dei re della terra: *Princeps regum terrae* (3). Laonde, se i principi cattolici, pre-

(1) Ved. Bellarmino, vol. V, *Apolog.* c. III. p. 106.

(2) Rom. XIII, 4.

(3) Apocal. I, 5.

stando ascolto a chi non aspira che alla loro rovina, si terranno in disparte dalla Chiesa e da ogni influenza religiosa, gli effetti esiziali cadrannounicamente sopra di loro, ed essi stessi rimpiangeranno l'eccidio delle loro genti e i dispersi avanzi delle infrante corone.

Dissi fin dall'esordire, quanto sia assurdo in sè e funesto negli effetti il sistema di separazione tra la Chiesa e lo Stato. Pare, o signori, che non sia poi una dottrina tanto esiziale e nociva, come la si vuol far credere; mentre tuttodi nei Parlamenti e nelle Camere legislative, eziandio nella nostra Roma, ci si offendono le orecchie col sentirla ad ogni istante proclamare dall'alto della tribuna. E che? Sarà forse innocua una dottrina, perchè encomiata dai tralignati Governi d'oggi? Come antitesi alle tribune parlamentari, là, sul colle vaticano, s'erge una cattedra assai più nobile e più sublime, la cattedra dell'infallibile Vicario di Gesù Cristo. Questa cattedra, la quale, al dire del Pontefice Agatone, *nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est* (1), a mezzo di Bonifazio VIII, come già notai, e di altri Pontefici e Concilii, tra cui l'ecumenico quinto Lateranese, ha emesso l'inappellabile sua sentenza, solennemente riprovando e condannando la teorica di separazione tra la Chiesa e lo Stato. È dottrina la più pernicioso, e pure è la dottrina, che più s'invoca nei codici degli Stati liberaleschi. E appunto perciò io m'indussi ad oppugnarla e a palesarla, qual è in realtà, assurda, funesta e sovversiva del duplice ordine, religioso e sociale.

S'immagini una nazione integralmente segregata dalla Chiesa, e sottratta, sotto ogni riflesso, da qualsivoglia ingerimento religioso; si immagini estinta sopra di lei ogni influenza del clero, i ministri di Dio esclusi da ogni pubblico atto e dalla pubblica e privata istruzione; s'immaginino tutti i membri della Chiesa messi in disparte come individui sospetti, gelosi e nocivi al pubblico bene. Io chiedo, se sia tristo e assai doloroso questo spettacolo, spettacolo di sospetti e di rancori dei figli verso la propria madre. Lo Stato poi sarebbe uno Stato irreligioso ed ateo; perchè, prescindendo dalla religione, pre-

(1) *Epist. ad imp. Constant.* Presso Arduino, *Acta Conc.* tom. 3. col. 1079.

scinde da ogni vincolo morale, che lega l'uomo con Dio, e per conseguenza prescinde dallo stesso Dio, almeno in quanto ha relazione con l'uomo. Quindi, per massima nostra sciagura, veggiamo i fautori della moderna civiltà tanto gloriarsi delle denominazioni di *società atea*, di *Governo ateo*. Essi affermano, che lo Stato non deve professare altra religione, che la giustizia; e non s'avvedono, che ciò è una pura illusione, anzi un assurdo; giacchè estinta l'idea e la persuasione di Dio, si estingue altresì il fondamento del diritto e conseguentemente della giustizia.

Se l'uomo non si trova quaggiù senza leggi e senza un ordinamento divino; se non fu tratto dal nulla per tener dietro alle sue voglie smodate; se vi è una legge suprema, cui è tenuto conformare le proprie azioni; se non è nato per seguire, quale bruto, gli sbrigliati appetiti del senso; se in fine fu creato per compiere i disegni del creatore; è evidente, che deve egli trovarsi costituito sotto l'indirizzo e la guida di colui, che Dio stesso ha stabilito su questa terra come custode e interprete della sua legge. Tale è l'ordinamento divino, tale è l'ordine da Dio prefisso, da cui all'uomo non è dato esimersi senza pervertire da capo a fondo la presente economia della società. Tutti, qual si sia la condizione in cui versano o la coltura del loro ingegno, son tenuti ad assoggettarsi al potere che quaggiù tien le veci di Dio. Deve sottostare il credente con tutte le sue relazioni all'ultimo fine, il dotto colla sua scienza e coi suoi ritrovati, il padre di famiglia coll'autorità domestica, lo scrittore colla sua penna, il giureconsulto col suo codice, il naturalista coi suoi calcoli, il filosofo colle peregrine inquisizioni, il re col suo scettro, il suddito con tutti i suoi doveri e i suoi rapporti sociali. Sia che dunque si concepiscano gl'individui umani di per sè soli, sia che collettivamente nella convivenza sociale, si scorge sempre la necessità e l'obbligo, che a tutti incombe di sottomissione. Sudditi adunque o sovrani, individui o società, tutti insomma, ovunque si avveri la natura umana, sono astretti a riconoscere la superiorità ed accogliere l'influenza di quel potere, che da Dio fu costituito quale organo immediato della sua azione e quale duce supremo che visibilmente indirizza l'uomo ai suoi eterni destini.

Ben comprese tali verità e la di lui posizione sociale il tipo dei principi cattolici, l'immortale Carlomagno. Costui nel trasmettere l'imperiale diadema a suo figlio Ludovico, tra gli altri utilissimi precetti, gli dava ancor quello di riguardare i Vescovi come suoi padri. E in uno dei suoi celebri capitolari prescrive, che ognuno nel vastissimo suo impero, dal primo all'infimo, senza riguardo e distinzione di persona, presti obbedienza ai Sacerdoti come a Dio stesso, di cui sono i Legati e gl'immediati Ministri. *Volumus atque praecipimus, ut omnes suis Sacerdotibus tam maioris ordinis quam et inferioris, a minimo usque ad maximum, ut summo Deo, cuius vice in Ecclesia legatione funguntur, obedientes existant.* Così pensava questo magnanimo Imperatore, la cui memoria si tramanda ai posteri redimita d'immortali glorie e d'imperituri allori.

Oggi, è vero, le dinastie regnanti han prescelto altro indirizzo, e i loro sogli han poggiato sopra principii ben differenti; ma è a confessare eziandio, che ben altra è la condizione religioso-sociale di oggidì. Oh! quale tristo spettacolo si offre al nostro sguardo! Qual è oggi la condizione della Chiesa, quale la condizione dello Stato? Mio Dio! Un denso velo tolga ai miei occhi di contemplare una sì straziante e dolorosa scena. Qual è lo Stato, che ufficialmente ritiene e nutre tuttora un senso di religione, un sentimento di affetto alla Chiesa di Gesù Cristo? Mi si indichi un Governo, il quale non arrossisca di professare e promuovere a viso aperto i veri principii cattolici! Se si fa rara eccezione, si può con tutta certezza asserire, che il mondo legale è tutto in preda alla più vergognosa decadenza morale. Da quanto va svolgendosi da parecchi anni in qua, specie dagli ultimi politici avvenimenti che accaddero sotto i medesimi nostri occhi, i civili governanti, con quel loro contegno indolente, han chiaramente professato, che più non v'è su questa terra santità e legittimità di diritto; che il tutto dipende dal diritto della forza materiale; che può taluno, quando il voglia, assalire il vicino senza tema dell'altrui intervento; insomma, che più non vi esiste alcuna guaren-tigia a tutela del diritto e della proprietà. Ma, che altro è ciò, se non il ritorno all'era pagana, all'età funesta dei barbari? Il mondo

morale è rovesciato da capo a fondo, l'Europa cristiana è socialmente e civilmente perita, si è effettivamente rinnegato ed abdicato ogni principio fondamentale e costitutivo dell'umana società. Lo Stato presente segna un'epoca di universale decadimento, del naufragio dei supremi principii che reggono e conservano l'ordine morale.


Se volgiamo lo sguardo alla posizione, che oggi tiene la Chiesa nel mondo, uno spettacolo non meno tristo e doloroso ci si schiude dinanzi ai nostri occhi. Una lotta fiera e crudele fu iniziata da degeneri figli contro la propria madre. Dicano pure i nostri nemici, che ella a bella posta si atteggia a vittima per non volersi conformare al nuovo indirizzo della società, ai recenti principii del liberalismo; ma che con piena libertà le si lascia compiere quant'è di pertinenza al suo spirituale potere. Ripetano pure, che ai di lei Pastori è concesso libero reggimento sul proprio gregge, e che i loro lamenti sulla persecuzione del clero mancano di base. Ma noi, smascherando la loro ipocrisia, opporremo l'ineluttabile storia dei fatti, che tuttodì vanno svolgendosi in danno della Chiesa di Dio. Ahimè, che la veggio per ogni dove avvinta da dure catene e ridotta in deplorevole schiavitudine!

Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostra.
Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio,
Formosissima donna! (1)

E questa Chiesa, o signori, tuttochè mesta e derelitta, per la società accorre in sua difesa; prega, grida, d'ogni maniera si adopera per istornar la tempesta che ci minaccia, per arrestare il secolo che si appresta la propria dissoluzione. Ma, che farà esso? che avverrà? profitterà del pianto e dei gemiti della propria madre. Faccia Iddio, che i reggitori dei popoli, contemplando lo spetta-


(1) Leopardi; Canto I, *All' Italia*.

colo del Pontefice prigioniero e della Chiesa derelitta, provvedano onde cessi il perversimento civile, religioso e sociale, che minaccia tutto il mondo ; e si rammentino bene, che la persecuzione della Chiesa fu sempre foriera di lutto irreparabile per tutte le Corone, che riconoscono da Dio la propria origine.



...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...



DELLO STESSO AUTORE

CARTESIO E IL DUBBIO METODICO. *Riflessioni filosofiche.*
Roma 1870.

LA QUESTIONE ROMANA *discussa nel 1871 sulla proposta
d'un accordo tra il Romano Pontefice e il Governo d'I-*
talia. Roma 1871.

L'AVVENIRE DELLA SOCIETÀ SENZA IL PAPA RE. Roma 1872.

IL PANTEISMO NELLE DIFFERENTI SUE FORME. Napoli 1873.

LA SOVRANITÀ TEMPORALE DEI PAPI *difesa contro i suoi
oppositori.* Napoli 1873.

IL PAPA. *Considerazioni.* Napoli 1874.

